



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0004/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0273/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli - Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31490 /752pf25-26/GC/blp del 3 giugno 2026, nei confronti del sig. Vincenzo Serraiocco, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 3 giugno 2026 n. 31490 /752pf25-26/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1.- il sig. **SERRAIOCCO Vincenzo**, Direttore Generale della società Vis Pesaro 1898 S.r.l. dal 2.09.2024 al 30.06.2025, per rispondere:

della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, effettuato scommesse, direttamente e per il tramite dei sig.ri A.S. e M.P., soggetti non appartenenti all'ordinamento sportivo, presso l'agenzia GoldBet di Pescara, via Carducci nn. 9/11, aventi a oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC e della UEFA, nonché di campionati di calcio professionistici stranieri e, nello specifico:

- 10.2024: giocata dell'importo di € 50,00, sugli incontri di calcio Marsiglia – Psg (Ligue 1 francese) e Fiorentina – Roma (Serie A).
- 10.2024:
- giocata dell'importo di € 50,00 sugli incontri di calcio: Juventus – Parma (Serie A), Atalanta – Monza (Serie A), Cittadella – Sampdoria (Serie B), Mantova – Palermo (Serie B, Pisa – Catanzaro (Serie B)
- giocata dell'importo di € 50,00 sugli incontri di calcio: Juventus – Parma (Serie A), Atalanta – Monza (Serie A), Cittadella – Sampdoria (Serie B), Mantova – Palermo (Serie B)

B), Pisa – Catanzaro (Serie B)

- giocata dell'importo di € 50,00 sugli incontri di calcio: Juventus – Parma (Serie A), Atalanta – Monza (Serie A), Mantova – Palermo (Serie B), Pisa – Catanzaro (Serie B)
- Giocata dell'importo di € 50,00 sugli incontri di calcio: Virtus Entella – Lucchese (Serie

C), Ascoli – Campobasso (Serie C), Pescara – Pontedera (Serie C), Cittadella – Sampdoria (Serie B), Pisa – Catanzaro (Serie B)

- 11.2024: giocata dell'importo € 50,00, sui seguenti incontri relativi alla competizione europea Champions League: Bayer Leverkusen - Salisburgo, Inter – Lipsia, Barcellona – Brest, Bayer Monaco - PSG
- 11.2024: giocata da € 50,00 sui seguenti incontri relativi a competizioni UEFA: Fiorentina – Pafos, Twente – Union SG, Midtjylland-Eintracht Francoforte, Tottenham – Roma, SC Braga – TSG Hoffenheim, Slavia Praga – Fenerbahce.
- 12.2024:
- giocata dell'importo di € 50,00 sugli incontri UEFA: Šachtar Donec'k – Bayer Monaco, Bayer Leverkusen – Inter, Brest – PSV Eindhoven, Lipsia – Aston Villa, Salisburgo – PSG



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- giocata dell'importo di € 50,00 sugli incontri UEFA: Šachtar Donec'k – Bayer Monaco, Bayer Leverkusen – Inter, Brest – PSV Eindhoven, Lipsia – Aston Villa, Atalanta – Real Madrid
- 12.2024: giocata dell'importo di € 50,00 su gare di competizioni UEFA (le gare non sono leggibili sulla foto postata sulla chat comune)
- 12.2024: giocata dell'importo di € 50,00 validata presso l'agenzia di scommesse GoldBet su gare di campionati europei. (le gare non sono leggibili sulla foto postata sulla chat comune), e sulla gara di Coppa Italia Roma – Sampdoria.
- 01.2025: due giocate dell'importo, una da € 150,00, l'altra da € 50,00 sulle gare del Campionato di Serie A Empoli – Roma e Napoli – Bologna, (le altre gare non sono leggibili sulla foto postata sulla chat comune).
- 02.2025: giocata da € 50,00, sulle gare: Cagliari – Lazio (Serie A), Girona – Las Palmas (Liga spagnola), Chelsea – West Ham (Premier League)
- 02.2025:
- giocata da € 50,00 sulle gare: Parma – Bologna (Serie A), Mantova – Bari (Serie B), Pisa – Juve Stabia (Serie B), Bournemouth – Wolverhampton (Premier League), Arsenal – West Ham (Premier League)
- giocata dell'importo di € 100,00 sulle gare: Auxerre – Marsiglia (League 1), Inter – Genoa (Serie A), Las Palmas – Barcellona (Liga)
- 02.2025:
- giocata da € 50,00 sulle gare: Bayern Monaco – Eintracht Francoforte (Bundesliga), Hellas Verona – Fiorentina (Serie A), Empoli – Atalanta (Serie A), Brescia – Sud Tirolo (Serie B), Spezia – Catanzaro (Serie B), Newcastle – Nottingham (Premier League), Manchester City – Liverpool (Premier League)
- giocata da € 50,00 sulle gare: Lipsia – Heidenheim (Bundesliga), Bayern Monaco – Eintracht Francoforte (Bundesliga), Brescia – Sud Tirolo (Serie B), Spezia – Catanzaro (Serie B)
- giocata da € 50,00 sulle gare: Lipsia-Heidenheim (Bundesliga), Bayern Monaco – Eintracht Francoforte (Bundesliga), Brescia – Sud Tirolo (Serie B), Spezia – Catanzaro (Serie B), Real Madrid – Girona (Liga), Newcastle – Nottingham Forest (Premier League)
- giocata da € 250,00 sulle gare: Brescia – Sud Tirolo (Serie B), Spezia – Catanzaro (Serie B), Newcastle – Nottingham Forest (Premier League), Manchester City – Liverpool (Premier League)
- 03.2025:
- giocata da € 50,00 sulle gare: Renate – Atalanta U23 (Serie C), Perugia – Ascoli (Serie C), Juventus – Hellas Verona (Serie A), Sporting Lisbona – Estoril Praia (Primeira Liga), Villarreal – Espanyol (Liga)
- giocata da € 50,00 sulle gare: Juventus – Hellas Verona (Serie A), Sporting Lisbona – Estoril Praia (Primeira Liga), Villarreal – Espanyol (Liga)
- 04.2025:
- giocata da € 50,00 sulle gare: Djurgarden – Rapid Vienna, NK Celje – Fiorentina, Real Betis – Bialystok, Lione – Manchester United, Glasgow Ranger – Atletico Bilbao, Tottenham – E. Francoforte
- giocata da € 50,00 sulle gare: Djurgarden – Rapid Vienna, NK Celje – Fiorentina, Real Betis – Bialystok, Lione – Manchester United, Glasgow Ranger – Atletico Bilbao, Tottenham – E. Francoforte
- 04.2025:
- giocata da € 40,00 sulle gare: Wolfsburg – Lipsia (Bundesliga), Lens – Reims (League 1), Udinese – Milan (Serie A), Bari – Palermo (Serie B), Valencia – Siviglia (Liga).
- giocata da € 50,00 sulle gare: Wolfsburg – Lipsia (Bundesliga), Lens – Reims (League 1), Udinese – Milan (Serie A), Bari – Palermo (Serie B), Valencia – Siviglia (Liga)
- 04.2025:
- giocata da € 50,00 sulle gare: Hoffenheim – Mainz (Bundesliga), Bayern Monaco – Borussia Dortmund (Bundesliga), Venezia – Monza (Serie A), Carrarese – Catanzaro (Serie B), Reggiana – Pisa (Serie B), Sampdoria – Cittadella (Serie B)
- giocata da € 50,00 sulle gare: Bochum – Augsburg (Bundesliga), Hoffenheim – Mainz (Bundesliga), Nottingham Forest – Everton (Premier League)
- giocata da € 50,00 sulle gare: Manchester City – Crystal Palace (Premier League), Nottingham Forest – Everton (Premier League), Southampton – Aston Villa (Premier League), Arsenal – Brentford (Premier League)
- giocata da € 50,00 sulle gare: Cosenza – Brescia (Serie B), Carrarese – Catanzaro (Serie B), Reggiana – Pisa (Serie B), Salernitana – Sud Tirolo (Serie B), Sampdoria – Cittadella (Serie B), Modena – Sassuolo (Serie B)
- 04.2025:
- giocata da € 30,00 sulle gare: Auxerre – Lione (League 1), Lazio – Roma (Serie A), Athletic Bilbao – Rayo Vallecano (Liga)
- giocata da € 10,00 sulle gare: Auxerre – Lione (League 1), Lazio – Roma (Serie A), Athletic Bilbao – Rayo Vallecano (Liga)
- giocata da € 30,00 sulle gare: Auxerre – Lione (League 1), Lazio – Roma (Serie A), Athletic Bilbao – Rayo Vallecano (Liga)
- giocata da € 5,00 sulle gare: Auxerre – Lione (League 1), Lazio – Roma (Serie A), Athletic Bilbao – Rayo Vallecano (Liga)
- giocata da € 5,00 sulle gare: Auxerre – Lione (League 1), Lazio – Roma (Serie A), Athletic Bilbao – Rayo Vallecano (Liga)
- 04.2025:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- giocata da € 50,00 sulle gare: Marsiglia – Brest (League 1), Atalanta – Lecce (Serie A), Napoli – Torino (Serie A)
- giocata da € 50,00 sulle gare: Marsiglia – Brest (League 1), Atalanta – Lecce (Serie A), Napoli – Torino (Serie A)
- 04.2025: dieci giocate (partite non identificate nella foto postata sulla chat di gruppo), ognuna delle quali ha una potenziale vincita di € 7.200,00
- 06.2025: giocata sulla gara Ternana – Pescara (Play Off Serie C) con risultati esatti di 1-4 e 2-4.

La fase istruttoria

In data 5.2.26, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 752pf25-26, avente ad oggetto: “*Trasmissione, da parte della Procura della Repubblica di Pescara, degli atti inerenti al procedimento penale n. 974/2026 R.G.N.R. Mod. 21*”

Il procedimento trae origine da una comunicazione della Procura della Repubblica di Pescara del 4 febbraio 2026, con la quale veniva trasmessa alla Procura Federale, per quanto di competenza, un’informativa redatta dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, redatta nell’ambito del procedimento penale n. 974/2024 RGNR Mod. 21, pendente nei confronti del dott. Vincenzo Serraiocco per reati non meglio precisati.

Come chiarito nella suddetta informativa, le risultanze investigative avevano rivelato che il Dott. Serraiocco, oltre a svolgere attività imprenditoriale, aveva rivestito, dall’ottobre 2023 al 30 giugno 2025, il ruolo di Direttore Generale della Vis Pesaro, società militante nel campionato di Serie C.

Attesa la carica rivestita, gli Operanti, ritenendo che le risultanze investigative avessero disvelato condotte disciplinarmente rilevanti in capo al Serraiocco, quali la violazione dell’art. 24 CGS, le compendavano in apposita informativa, poi trasmessa alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

In particolare, l’attività captativa svolta sulle utenze riconducibili al Serraiocco, la copia forense del telefono cellulare in uso al predetto, nonché le intercettazioni ambientali e le localizzazioni GPS e di videosorveglianza avevano rivelato che il deferito fosse un assiduo frequentatore di sale per scommesse sportive, in particolare la “Goldbet” sita in Pescara, Via Carducci 9/11, ove era solito scommettere, unitamente ad altri due soggetti non tesserati, su eventi calcistici nazionali ed internazionali.

Le risultanze dell’attività captativa e le conversazioni delle chat di whatsapp estratte dal telefono cellulare evidenziavano un’intensa e sistematica attività di scommesse da parte del Serraiocco anche precedentemente all’avvio delle indagini tecniche, svolte dal 27.10.24 al 7.6.25.

Nell’informativa venivano quindi analiticamente trascritte le conversazioni di interesse intercorse sulle chat whatsapp che davano conto delle giocate effettuate dal deferito, personalmente o per interposta persona, su gare dei campionati professionistici italiani e su competizioni Uefa; venivano altresì allegate le immagini postate sul sistema di messaggistica ritraenti le ricevute delle giocate, le c.d. “bollette”, le quote e le potenziali vincite e, in alcuni casi, fotografie del deferito all’interno della sala scommesse.

Alla luce di tali evidenze, la Procura Federale procedeva all’audizione del Serraiocco, il quale, nel chiarire di aver assunto la carica di Direttore Generale a mero titolo di amicizia con il presidente della Vis Pesaro, senza però svolgere alcun ruolo operativo, negava di aver mai effettuato scommesse nel periodo di tesseramento, specificando altresì di aver aperto un conto di gioco BET365 solo successivamente alla sua cessazione.

All’esito dell’attività istruttoria e, in particolare, delle risultanze investigative della Guardia di Finanza, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, in data 20.4.26, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione indagini all’odierno deferito.

A seguito della notifica, l’Avv. Federico Pace, difensore del deferito, faceva pervenire memoria difensiva con la quale contestava le violazioni ascritte, frutto, secondo l’impostazione difensiva, di una mera interpretazione in malam partem di circostanze del tutto neutre. Rappresentava altresì come il Dott. Serraiocco, di fatto esclusivamente dedito ad attività imprenditoriali, non avesse mai svolto ruoli operativi in seno alla società e non fosse pertanto a conoscenza di “*informazioni privilegiate sulle competizioni*”.

Contestava inoltre “*l’utilizzo in sede sportiva*” dell’attività captativa, disposta per fatti del tutto avulsi da tale ambito, le cui risultanze sarebbero peraltro “*prive di unicità semantica e incapaci da sole di fondare responsabilità disciplinari*”, limitandosi, secondo l’assunto difensivo, ad individuare il deferito quale mero interlocutore rispetto ad iniziative altrui.

Precisava inoltre, che, in assenza di elementi individualizzanti, quali un conto gioco nominativo, non emergerebbe la prova certa dell’attività contestata, potenzialmente anche riferibile a giochi virtuali.

Concludeva infine sull’assenza della lesione del bene giuridico tutelato, “*mancando qualsiasi nesso con la funzione ricoperta*”.

La Procura Federale, non ritenendo le argomentazioni addotte idonee a scalfire l’impianto accusatorio, in data 3.6.26, procedeva alla notifica dell’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 30 giugno, ritualmente notificata, il deferito non faceva pervenire alcuna richiesta e/o memoria difensiva.

Il dibattimento



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza del 30.6.26, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l'Avv. Nicola Pagnotta per la Procura Federale e l'Avv. Federico Pace per il Sig. Serraiocco, presente anche in proprio.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, nel riportarsi all'atto di deferimento, contestava le deduzioni difensive rassegnate nella memoria depositata all'esito della conclusione delle indagini, sottolineando la solidità degli elementi probatori in atti.

Concludeva pertanto per l'accoglimento del deferimento, con l'irrogazione della sanzione di anni 3 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda.

Prendeva poi la parola l'Avv. Pace, il quale ribadiva quanto evidenziato nella memoria difensiva, alla quale si riportava, evidenziando come il deferito non avesse mai "postato le bollette" delle scommesse, ma, al più, commentato giocate effettuate da altri. In ordine alla presenza del Serraiocco in una sala scommesse, precisava trattarsi di un locale pubblico ove, peraltro, avrebbe effettuato esclusivamente puntate su giochi virtuali. Contestava altresì la qualifica di scommettitore abituale del deferito evincibile dall'informativa della Guardia di Finanza, essendo peraltro privo di un personale conto/scommesse.

Concludeva quindi per il proscioglimento del deferito per l'assenza di elementi probatori certi e, in subordine, per l'applicazione del minimo edittale.

La decisione

Il Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti e delle conclusioni rassegnate dalle parti comparse, ritiene provata la responsabilità dell'odierno deferito in ordine all'addebito ascrittogli.

Occorre preliminarmente sottolineare la piena utilizzabilità dell'Informativa redatta dalla Guardia di Finanza e trasmessa dalla Procura della Repubblica di Pescara, la quale, avendo ravvisato, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti dell'odierno deferito, fattispecie disciplinarmente rilevanti, riteneva opportuno interessare il competente Organo federale.

Come è noto, gli organi di giustizia sportiva possono liberamente utilizzare e valutare a fini probatori, per l'accertamento di una violazione disciplinare, gli atti istruttori raccolti in sede penale, inter alia, gli esiti dell'attività captativa. (ex pluris CFA 127/2025-2026)

Chiarita la piena utilizzabilità delle risultanze investigative, gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno avuto ad oggetto: intercettazioni telefoniche su due utenze intestate e/o riconducibili a Vincenzo Serraiocco; intercettazioni ambientali presso gli uffici della Vincenzo Serraiocco Consulting S.r.l.; localizzazione GPS sull'autovettura in uso a Vincenzo Serraiocco; intercettazioni ambientali su detta autovettura; estrazione forense dei dati dal telefono in uso a Vincenzo Serraiocco.

Per quanto di interesse, dall'analisi forense del telefono in uso al Serraiocco è emersa una chat WhatsApp intrattenuta con i Sig.ri A.S. e M.P., non tesserati, nella quale, a far data dal 27.10.24, i partecipanti discutevano abitualmente di scommesse calcistiche, concertando le giocate da effettuare, per poi commentarne gli esiti.

Sulla chat venivano altresì postati screenshot relativi alle "bollette" (le giocate effettuate), alle quote ed ai relativi esiti, nonché, in alcune occasioni, immagini che ritraevano il deferito all'interno della sala scommesse Goldbet di Pescara.

Dall'esame delle suddette conversazioni emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del deferito, che il Serraiocco, non solo non si limitasse a commentare "le giocate altrui", ma fosse un accanito scommettitore, a nulla rilevando, peraltro, che, in alcune occasioni, non provvedesse personalmente ad effettuare le giocate.

Occorre infatti ricordare che l'art. 24 CGS vieta ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico "di effettuare o accettare scommesse, **direttamente o indirettamente**, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA".

Così chiarito il perimetro normativo, nella fattispecie in esame la frenetica attività di scommesse, analiticamente descritta nel capo di incolpazione, si sviluppa ed è documentata per l'intero periodo delle intercettazioni, disposte dall'Autorità Giudiziaria a far data dal 27.10.24, che disvelano il ruolo attivo del deferito nell'ideazione e realizzazione delle giocate; pur senza indugiare sulle singole scommesse riportate in incolpazione, ampiamente confermate dalle risultanze investigative, appare opportuno soffermarsi su alcune conversazioni captate, al fine di evidenziare la sistematicità della violazione ascritta.

In data 30.10.24, il deferito si lamenta con i membri della chat per non aver ancora postato alcuna ricevuta delle scommesse previamente concertate "...le bollette...già ha giocato mezza serie A..."; a seguito di tale doglianza, vengono quindi postate le giocate effettuate, prevalentemente su gare del campionato italiano (€ 50,00 su Juventus – Parma (Serie A), Atalanta – Monza (Serie A), Cittadella – Sampdoria (Serie B), Mantova – Palermo (Serie B, Pisa – Catanzaro (Serie B); € 50.00 su Juventus – Parma (Serie A), Atalanta – Monza (Serie A), Cittadella – Sampdoria (Serie B), Mantova – Palermo (Serie B), Pisa – Catanzaro (Serie B); € 50.00 sugli incontri di calcio: Juventus – Parma (Serie A), Atalanta – Monza (Serie A), Mantova – Palermo (Serie B), Pisa – Catanzaro (Serie B); € 50,00 su Virtus Entella – Lucchese (Serie C), Ascoli – Campobasso (Serie C), Pescara – Pontedera (Serie C), Cittadella – Sampdoria (Serie B), Pisa – Catanzaro (Serie B)).

In data 8.12.24, il deferito scrive sulla chat: "bisogna coprire under 1.5..."; appare evidente, oltre al disvalore in sé della singola scommessa, che, come evidenziato anche dall'informativa della Guardia di Finanza, il messaggio del Serraiocco riveli il suo ruolo di ideatore e gestore delle scommesse del gruppo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 10.12.24, il Serraiocco posta una foto che lo ritrae all'interno della sala scommesse Goldbet, presso la quale vengono effettuate due giocate dell'importo di € 50,00 sugli incontri UEFA: Shakhtar Donetsk– Bayer Monaco, Bayer Leverkusen – Inter, Brest – PSV Eindhoven, Lipsia – Aston Villa, Salisburgo – PSG ed € 50,00 sugli incontri UEFA: Shakhtar Donetsk– Bayer Monaco, Bayer Leverkusen – Inter, Brest – PSV Eindhoven, Lipsia – Aston Villa, Atalanta – Real Madrid, le cui “bollette” vengono, nell'immediatezza, postate da altro membro del gruppo.

In data 25.01.2025, il Serraiocco posta una foto di due giocate effettuate presso la già citata agenzia, una da € 150,00, l'altra da € 50,00 sulle gare del Campionato di Serie A, tra cui Empoli – Roma e Napoli – Bologna.

Sempre nella chat di gruppo, in data 3.2.25, A.S. pubblica una giocata da € 50,00 su Cagliari -Lazio ed una foto raffigurante il Serraiocco all'interno della sala Goldbet; alla foto postata M.P. risponde “*cussù è malato*”, affermazione condivisa da A.S.che risponde “*sì*”.

In data 22.2.25, atteso l'esito negativo della scommessa di € 50,00 su partite del campionato italiano, il Serraiocco invita i membri della chat ad effettuare altre scommesse “*..o me che ci giochiamo..*” e di lì a poco M.P. posta una nuova bolletta.

Occorre peraltro evidenziare come la frenetica e smisurata attività di scommesse del Serraiocco sia stigmatizzata anche da un membro del gruppo (A.S.), come si evince da alcune telefonate oggetto di captazione: in data 14.2.26, il Serraiocco comunica ad A.S. di essere arrivato nella sala scommesse, il quale replica “*..di già Vincè...orco due...tu non ci dormi per stare lì dentro..*”; in data 23.2.25, nel corso di analoga telefonata, il deferito rappresenta la necessità di effettuare altre giocate, ma A.S. lo redarguisce, non concordando sulla quotidianità delle scommesse “*..eh ma non te lo dico più a te Vincè...sei un coglione...che te lo dico a fare...non puoi spendere...non puoi buttare 250,00 euro....allora se vuoi vincere da solo...perdi da solo...sono 250 euro..esagerato. lasciarci 250,00 al giorno è un assurdo..*”.

Sono altresì versati in atti i brogliacci di analoghe conversazioni intercorse tra il Serraiocco e A.S. nelle quali quest'ultimo tenta, invano, di dissuadere il deferito dal continuare ad effettuare con tale palesata assiduità le scommesse.

Estremamente significativa appare la conversazione del 18.2.25 che si riporta per estratto:

Serraiocco Vincenzo: io sto tornando, però potevamo giocare un po' di più....

A.S.: la malattia ti sta prendendo a te..eh”

Serraiocco Vincenzo: no che malattia...

A.S.: sempre la Mauro2...se vinci giochi, se non vinci non devi continuare perché se no ti ci affondi

Serraiocco Vincenzo: Ma se giocavo gli over non mi affondavo”.

Nonostante le raccomandazioni di A.S., il Serraiocco persiste nella sua frenetica attività, per poi lamentarsi con il suo interlocutore per gli esiti infausti “*...non si gioca niente...abbiamo perso sempre...io ho perso 300,00 euro.....ho provato a fare due volte 50 ho perso tutto*”; A.S. “*...sei un coglione...sei un pazzo..*” (8.3.25)

In data 26.2.25 nella chat whatsapp, il deferito e A.S. commentano una vincita di € 6.000,00, all'esito della quale il Serraiocco chiede all'interlocutore se riscuotere o rigiocare “*e ma domani si prende o rigiochiamo*” e A.S. replica “*si prende*”. Nonostante tale proposito, il giorno successivo il Serraiocco chiede ad A.S. di effettuare una nuova giocata, evidentemente di importo ingente, e di assicurarsi che la sala scommesse sia in grado di coprirlo “*..mo rivinciamo...quess vedrai che ci dirà che non può coprire certe giocate*”; viene però prontamente tranquillizzato da A.S. sulla solidità dell'agenzia “*.. tranquillo..Gold Bet è grosso...*”.

In data 13.4.25, il Serraiocco contatta telefonicamente A.S. chiedendogli di raggiungerlo presso la sala Goldbet, per evitargli di utilizzare la carta Revolut, avendo già perso € 30/40,00, ma l'interlocutore lo invita ad andarsene; nella stessa giornata il deferito inoltra ad A.S. l'immagine di diverse giocate di importo totale di € 80,00 con potenziali vincite per € 43.680,00 e, dopo l'esito delle gare, scrive: “*abbiamo perso per la lazio..e se non ci mettevo quella la stessa lazio e quei risultati esatti, avevamo vinto lo stesso? Se io non ci mettevo la lazio...facevo 2-1 e 1-2 quanto vincevo?:::*”

Rivestono infine particolare interesse le conversazioni telefoniche e di messaggistica whatsapp intercorse, in data 7.6.25, tra A.S. ed il Serraiocco nelle quali quest'ultimo fornisce precise indicazioni sulla tipologia di scommessa da effettuare sulla gara Pescara-Ternana – squadre che militavano nello stesso campionato, Serie C, della Vis Pesaro - indicando all'interlocutore il risultato esatto, 1-4 e 2-4, su cui puntare complessivamente € 100,00: “*scommetti 1-4 e 2-4... per la Ternana... eh certo, che mi gioco il Pescara, sei matto*”; nonostante il tentativo di A.S. di limitare le due giocate ad. € 25,00 cadauna, il Serraiocco insiste per giocare € 50,00 su ciascun risultato, come poi effettivamente avvenuto attraverso la piattaforma online Better, come si evince dallo screenshot della giocata pubblicata in chat da A.S.

Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale che il compendio probatorio versato in atti offra piena conferma dell'impianto accusatorio, avendo rivelato come il deferito fosse dedito, per quanto di interesse in costanza di tesseramento, ad una stabile e pervicace attività di scommesse su competizioni sportive organizzate dalla Figc e dall'Uefa.

Le risultanze dell'attività captativa e degli approfondimenti investigativi appaiono inequivocamente sul modus operandi del deferito che, in costanza di tesseramento, era solito recarsi presso la sala Goldbet per effettuare, con preoccupante assiduità, scommesse su eventi sportivi, servendosi, per lo più, di soggetti non tesserati, ai quali forniva precise indicazioni sulle gare, sulle quote e sulle modalità delle giocate.

Non può non sottolinearsi che, nella consapevolezza del divieto di cui all'art. 24 CGS, il Serraiocco, laddove possibile, cercava di evitare di provvedere personalmente al pagamento delle giocate, che, in assenza dei compartecipi, effettuava in contanti e, in qualche occasione, utilizzando la carta Revolut a lui intestata, sulla quale sono risultati pagamenti in favore della citata agenzia.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Alla luce di tali inequivoche emergenze istruttorie, l'argomentazione difensiva in ordine alla supposta assenza "di un *qualsiasi nesso con la funzione ricoperta*.. non avendo *usato informazioni privilegiate, influenzato tesserati, alterato gare, arrecato danno alla competizione*" appare priva di pregio.

Come è noto, il radicale divieto di scommesse calcistiche, di cui al contestato art. 24 CGS è volto a prevenire ogni conflitto, anche potenziale, tra i valori etici e morali che fondano il sistema sportivo federale ed il comportamento dei tesserati del settore professionistico, soggetti dai quali è esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità. Come ribadito da pacifica giurisprudenza endofederale, l'interesse tutelato dalla norma è proprio di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all'attività di raccolta di scommesse nel calcio, e non soltanto la regolarità delle competizioni, in quanto laddove il divieto di scommesse fosse censurabile solo in caso di alterazione del risultato, la disposizione sarebbe inutiliter data, integrando, in tal caso, la più grave fattispecie di illecito sportivo. E' pertanto irrilevante che quella commistione e quel coinvolgimento non abbiano in concreto prodotto un risultato illecito, essendo sufficiente che la condotta posta in essere abbia il connotato della idoneità in astratto a ledere l'interesse tutelato dalla norma. La disposizione contiene, quindi, una norma volutamente ampia che costituisce ed integra una fattispecie sanzionatrice di pericolo, nella quale il giudizio di disvalore dell'illecito sportivo è anticipato (CFA, Sez. un., n. 34/2024-2025; 17/2025-2026).

Acclarata pertanto la responsabilità del deferito, sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 24, co. 3, prevede per i soggetti dell'area professionistica la squalifica non inferiore a tre anni e l'ammenda non inferiore ad € 25.000,00 ed in tali termini ne è stata chiesta l'irrogazione da parte della Procura Federale.

Occorre però rilevare che l'entità della sanzione va commisurata, in primo luogo, alla gravità dell'illecito da valutarsi in concreto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo in linea con quanto prescritto dall'art. 44 del CGS secondo cui "*tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività*." (235/TFN 24-25; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023)

Nel caso di specie non può pertanto non tenersi conto, non solo dell'allarmante sistematicità della violazione, ma anche e soprattutto del comportamento processuale del deferito.

Come puntualmente riferito dagli Operanti nell'informativa versata in atti, il Serraiocco non si limitava a partecipare a scommesse di gruppo, ma, pur tentando di non esporsi personalmente (provvederà ad aprire un conto di gioco BET365 non appena cessato dalla carica), ne era inequivocabilmente il promotore e coordinatore.

Estremamente significative appaiono in tal senso le conversazioni captate intercorse con A.S. ove quest'ultimo tentava ripetutamente, ma invano, di dissuaderlo dal recarsi, con smodata frequenza, presso la sala scommesse, nonché le modalità di pianificazione della scommessa del 7.6.25, peraltro su una gara del medesimo campionato nel quale militava la squadra per la quale rivestiva il ruolo di Direttore Generale.

Occorre infine rilevare che la gravità delle condotte ascritte al deferito si evince altresì dal comportamento serbato nel corso dell'audizione davanti alla Procura Federale, ove, nonostante fosse stato reso edotto dell'esistenza di inequivocabili evidenze investigative trasmesse dalla Procura di Pescara, espressamente dichiarava "*ero consapevole di non poter scommettere come tesserato e confermo di non aver mai scommesso su incontri di calcio, né da solo né insieme a ..., sia in punti fisici che online*".

Tale mendace dichiarazione, resa in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono guidare l'agire dei tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, unitamente alla gravità dell'illecito, accertata in concreto, ed al suo disvalore sociale, non consentono di contenere la sanzione entro i minimi edittali.

Il Tribunale, nel discostarsi per i motivi sopra esposti dalle richieste della Procura Federale, ritiene pertanto congrua la sanzione di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Vincenzo Serraiocco la sanzione di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda.

IL RELATORE
Antonella Arpini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 8 luglio 2026



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai